

## **TI\_GERICHTE 12.2001.161 vom 9. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.161](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.161)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.161 du 9 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.161 del 9 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.09.2002 12.2001.161

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2001.00161 Lugano 9 settembre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1998.00204 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 novembre 1998 da \_\_\_\_\_ rappr. dall' avv. \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ rappr. dall' avv. \_\_\_\_\_ con la quale è chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 112'344.80 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 1996 (in materia di risarcimento nell'ambito di un'assicurazione casco totale) ed alla quale la convenuta, oltre a contestare il merito della pretesa dell'attore, ha opposto, preliminarmente, le eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'attore e di incompetenza territoriale della Pretura di Bellinzona. Ed ora sull'appello 2 ottobre 2001 dell'attore nei confronti della sentenza 10 settembre 2001 con la quale il Pretore ha respinto la petizione per carenza di sua legittimazione attiva ed al quale gravame si è opposta la controparte con osservazioni 5 novembre 2001. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa. Considerato in fatto ed in diritto 1. Il 3 maggio 1996 \_\_\_\_\_ ha sottoscritto con la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (in seguito \_\_\_\_\_) un contratto leasing per un veicolo Mercedes Benz SL 500 usato. In virtù di un contratto quadro in vigore fra \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ (in seguito \_\_\_\_\_), l'autoveicolo è stato assicurato, in regime di casco totale, presso la \_\_\_\_\_. La relativa polizza indica, quale contraente, la \_\_\_\_\_ "per \_\_\_\_\_". Il 10 novembre 1996 l'autoveicolo è stato rubato e la \_\_\_\_\_ ha continuamente rifiutato di liquidare il danno sospettando un tentativo di truffa all'assicurazione. Dopo un non luogo a procedere dell'autorità penale, la \_\_\_\_\_ ha proposto, nel marzo 1998, il versamento dell'importo di Fr. 75'000.-, pari al valore commerciale del veicolo, mentre \_\_\_\_\_ ha invece preteso il versamento integrale dell'indennizzo assicurativo di Fr. 108'671. 2. Ne è così nata la presente causa, proposta da \_\_\_\_\_, al quale la \_\_\_\_\_, contraente della polizza casco, ha ceduto, nell'agosto 1998, il credito risarcitorio dopo che il cessionario l'aveva tacitata di ogni sua pretesa derivante dal contratto di leasing stipulato con \_\_\_\_\_. La \_\_\_\_\_ si è opposta alla petizione eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'incompetenza territoriale della pretura adita. A suo dire, in virtù delle condizioni complementari, che sostituiscono le condizioni generali d'assicurazione, allegate al contratto quadro tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, non vi sarebbe stata alcuna valida cessione

a favore dell'attore poiché l'art. 14 di tali condizioni prevede che " autorizzato ad avanzare diritti in base all'assicurazione in luogo dell'assicurato è soltanto il contraente " e che " inoltre senza l'espresso consenso della Compagnia i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima di essere stati definitivamente fissati ". L'eccezione di foro è, invece, motivata dal fatto che il contratto quadro tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ prevede la proroga al foro del domicilio svizzero della stipulante ( \_\_\_\_\_ ) e, inoltre, per legge, il foro avrebbe potuto essere anche quello ordinario della parte convenuta; quindi mai Bellinzona che è il foro dell'attore, nemmeno abilitato a promuovere la causa. L'attore ha contestato entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta. A mente dello stesso le condizioni generali e particolari del contratto quadro costituirebbero un aggirio della legge poiché paralizzerebbero il diritto dell'assicurato di poter far valere giudizialmente le prestazioni assicurative. In effetti, la contraente (in casu la \_\_\_\_\_), pur avendo il diritto di agire contro l'assicurazione, al fine di non compromettere i rapporti di collaborazione con la stessa, rinuncerà sistematicamente all'azione giudiziaria contro l'assicuratore. A maggior ragione per il fatto che, in ogni caso, l'utilizzatore del leasing è comunque tenuto a versare alla \_\_\_\_\_ la totalità delle rate leasing non ancora solute. A seguito dell'abusività delle suddette condizioni generali e complementari di assicurazione, anche il divieto di cessione della pretesa assicurativa sarebbe nullo e di conseguenza la cessione del 24 agosto 1998 a favore dell'appellante valida ed operante. A prescindere dalla questione circa l'abusività o meno delle prefate clausole contrattuali, l'attore ritiene comunque adempiuta la seconda condizione dell'art. 14 delle condizioni complementari siccome con un preciso conteggio inviato a \_\_\_\_\_ il 6 marzo 1998 la convenuta avrebbe "fissato definitivamente i diritti alle prestazioni assicurate" a favore dell'assicurato. Quo all'eccezione riguardante il foro, l'attore la ritiene priva di oggetto siccome, per le condizioni generali di assicurazione applicabili al caso concreto, il contraente (la \_\_\_\_\_), l'assicurato ( \_\_\_\_\_ ) o l'avente diritto (l'attore stesso) avrebbe potuto scegliere sia il foro del loro domicilio o della loro sede sociale, sia quello della sede della \_\_\_\_\_. Con il che il Pretore di Bellinzona, foro dell'attore, sarebbe competente a dirimere la controversia. 3. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione riconoscendo come fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta. In sostanza, il giudice di prime cure non ha considerato abusive le contestate clausole contrattuali riguardanti la proibizione della cessione e non ha ritenuto che, quale condizione per l'eventuale validità della stessa, si fosse in presenza di una prestazione assicurativa definitivamente fissata dal momento che i conteggi della convenuta non dimostrerebbero la sua volontà di liquidare definitivamente il caso. Abbondanzialmente si è pure chinato sull'eccezione di foro giungendo alla conclusione che, qualora l'attore \_\_\_\_\_ fosse stato legittimato a procedere, avrebbe potuto adire il foro del suo domicilio. 4. Con l'appello l'attore propone la reiezione dell'eccezione accolta dal Pretore e, stante la competenza del foro adito, chiede che l'incarto sia ritornato al primo giudice per l'istruttoria del merito. Con le osservazioni all'appello, la controparte chiede la conferma del primo giudizio e ripropone l'eccezione di foro. Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto. 5. Non torna conto esaminare partitamente se le clausole contrattuali dell'accordo quadro tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e le relative condizioni supplementari, in particolare il divieto di cessione delle pretese del contraente, siano lesivi dei diritti della persona assicurata che non si identifica con il contraente poiché, in ogni caso e contrariamente alla conclusione del Pretore, la cessione a \_\_\_\_\_ è comunque valida. Infatti, come già evidenziato nel considerando

2, la norma che riguarda l'incapacità di principio della pretesa è mitigata dalla possibilità di cessione dei diritti alle prestazioni assicurate, anche senza l'esplicito consenso della \_\_\_\_\_, dopo che tali diritti sono stati definitivamente fissati (art. 14 delle condizioni complementari, doc. 6 allegate al contratto quadro, doc. 1). E in concreto ciò è avvenuto. Il 25 febbraio 1998 \_\_\_\_\_ ha richiesto alla \_\_\_\_\_ un "conteggio delle pretese spettanti alla \_\_\_\_\_ per il furto della Mercedes-Benz 500 SL secondo le Condizioni Generali della \_\_\_\_\_" (doc. S). In risposta la \_\_\_\_\_ ha allestito il conteggio, inviato il 6 marzo 1998, di cui al doc. T, indicando il valore assicurato del veicolo (Fr. 163'170.--), il calcolo del valore residuo (Fr. 74'750.--) ed il valore scalare secondo le tabelle applicabili (Fr. 108'671.--). I valori indicati nel citato conteggio sono precisi ed indicano in maniera inequivocabile le prestazioni cui avrebbe avuto diritto la contraente se la \_\_\_\_\_ non avesse espresso delle riserve sul suo obbligo di pagamento a dipendenza dell'asserito tentativo di truffa attraverso il furto, preteso simulato, dell'autoveicolo. L'interpretazione dell'espressione "definitivamente fissati" di cui alla clausola litigiosa non può, infatti, che riguardare - con un approccio restrittivo nel solco dei principi interpretativi contra stipulatorem - i diritti alle prestazioni assicurate intesi come valori quantitativi determinati concretamente per la singola fattispecie, e non essere associata alla volontà o meno da parte della compagnia assicurativa di effettuare le prestazioni stesse. Gli importi indicati nel conteggio allestito dalla \_\_\_\_\_ permettono di fissare in maniera precisa l'indennità assicurativa dovuta sulla base dell'art. 211 litt. b) cifra. 2 delle condizioni generali di assicurazione della \_\_\_\_\_ (doc. 4) che prevede un risarcimento (con valore venale maggiorato) calcolato in % del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato in base agli anni di esercizio e che la compagnia d'assicurazione ha appunto fissato in Fr. 108'671.-- (valore percentuale scalare del 66,6% sul prezzo di catalogo). E che questa fosse l'ampiezza determinata e fissata del diritto risarcitorio lo ha confermato il responsabile dell'ufficio sinistri della \_\_\_\_\_ il quale, in occasione del suo interrogatorio, avvenuto il 2 maggio 1997 avanti alla polizia giudiziaria (doc. 9, verbale n. 11), ha dichiarato che "sino ad oggi non è stato pagato alcun indennizzo che ammonterebbe a Fr. 108.671.-". Dandosi così la condizione di una prestazione assicurativa fissata definitivamente, la cessione dei diritti da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ era ed è perfettamente valida. 6. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva avrebbe dovuto quindi essere respinta, ma non per questo l'appello può essere accolto e la conclusione del Pretore che respinge la petizione, in limine litis, può essere cambiata. Infatti, l'eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Bellinzona, contrariamente alle conclusioni abbondanziali del primo giudice, è fondata. Le regole di foro che qui interessano non possono essere quelle di cui al contratto quadro (art. 9, doc. 1) che, del resto, rinviano alle regole previste dalla LF sul contratto d'assicurazione poiché quella disposizione si riferisce a controversie tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ riguardanti i loro rapporti derivanti dal contratto quadro, quindi dall'impegno di assicurare i veicoli dati in leasing esclusivamente presso la \_\_\_\_\_ dietro corresponsione di una provvigione, e non i singoli diversi contratti d'assicurazione riguardanti i singoli contratti leasing. Le norme sul foro competente, nel caso di litigi attorno ai singoli contratti d'assicurazione casco, sono invece regolate dall'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione per autoveicoli (doc. 3) che prevede come "il contraente, l'assicurato o l'avente diritto può scegliere sia il foro del suo domicilio o della sua sede sociale in Svizzera sia quello della sede svizzera della Compagnia". Tale disposizione copre, in definitiva, la norma legale dell'art. 28 della LF sulla sorveglianza delle assicurazioni, cui rinvia l'art. 46a LCA, che prevede la scelta tra il foro ordinario e quello del domicilio svizzero dell'assicurato, dove

per assicurato si intendono tutti gli interessati all'assicurazione, ossia il contraente, l'avente diritto ed il beneficiario ( Maurer , Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a ed., pag. 126 n. 212 con rinvio alla nota 127; DTF 108 Ib 281 consid. 2). Ora il cessionario di una pretesa d'assicurazione, già esigibile per il verificarsi del sinistro assicurato, non è evidentemente il contraente né l'assicurato ma nemmeno, in funzione della cessione, l'avente diritto ai sensi della LCA poiché è tale solo quella persona alla quale, per proprio diritto o per diritto ceduto, appartiene la pretesa al momento in cui si realizza il rischio assicurato ( VVG-Hönger/Süsskind , ad art. 14 n. 23). \_\_\_\_\_, avendo ricevuto in cessione la pretesa ben dopo il furto del veicolo oggetto dell'assicurazione casco, non può essere considerato un avente diritto ai sensi della LCA. Ne discende che se l'indicazione dei fori praticabili contenuta nelle condizioni generali è una pattuizione di proroga di foro e se la stessa è passata al cessionario (art. 170 cpv. 1 CO) quest'ultimo avrebbe potuto agire al foro di \_\_\_\_\_ della contraente \_\_\_\_\_ o a quello svizzero, se esisteva, di \_\_\_\_\_ e che non è dimostrato essere nel distretto di Bellinzona oppure ancora alla sede della \_\_\_\_\_. Se invece la pattuizione specifica non è una proroga di foro poiché si copre con la normativa legale, rispettivamente non passa al cessionario perché inseparabile dalla persona del cedente (art. 170 cpv. 1 CO) si applica l'art. 28 della LF sulla sorveglianza delle assicurazioni, cui rinvia l'art. 46a LCA, che prevede fori ben specifici per ogni interessato all'assicurazione dei quali, come visto nemmeno nella forma dell'avente diritto, non fa parte l'attore, quale cessionario di una pretesa assicurativa già nata. In ogni caso è già stato deciso che la ratio legis di questa speciale disposizione sul foro non permette al cessionario, quando è un terzo senza alcun legame con il contratto d'assicurazione come nel caso specifico, né di processare al domicilio del cedente né al suo attuale domicilio ma la causa va portata avanti al giudice naturale della parte convenuta ( RUA Vol. VI, pag. 740 n. 345; Carré , LF sur le contrat d'assurance, pag. 71). 7. La conclusione del Pretore di respingere la petizione, seppur per altri e diversi motivi, deve così essere confermata e l'appello respinto. Le tasse e le spese di giudizio e le ripetibili sono a carico dell'appellante soccombente. Per i quali motivi visti, per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 2 ottobre 2001 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: -tassa di giustizia Fr. 1'450.- -spese Fr. 50.- Totale Fr. 1'500.- già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 2'000.- per ripetibili. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.